

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il programma oggetto del contratto è organizzato da Trinity ViaggiStudio S.r.l., con sede in Milano, Via Don Gnocchi n. 4, P.IVA 12455150156, iscritta al REA MI-1559387.

Organizzazione tecnica: Trinity ViaggiStudio S.r.l. - Lic. A+B Nr. 41923/98 del 21/10/1998 Regione Lombardia

Il presente catalogo è valido fino al 31/12/2020.

ART. 1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il catalogo cui si fa riferimento nelle presenti Condizioni Generali e nella Domanda di Partecipazione non costituisce proposta contrattuale. La proposta è formulata dal partecipante con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, con la quale il partecipante aderisce altresì al programma prescelto. La domanda di partecipazione al colloquio non è vincolante né per il partecipante né per Trinity ViaggiStudio S.r.l. Trinity può infatti, ad esito del colloquio, accettare o meno lo studente e invitarlo a proseguire con l'iscrizione al programma Trinity High School.

Il contratto si intende concluso con la comunicazione, che nei casi urgenti può essere anticipata anche verbalmente, dell'accettazione da parte di Trinity in Italia, della sede / partner di Trinity e della scuola nel paese di accoglienza, a seguito della sottoscrizione da parte del partecipante (accettato da Trinity) delle condizioni generali e speciali di contratto, del catalogo, delle "Regole di partecipazione" al programma e del contratto e/o regolamento che i partner di Trinity in loco ritengono necessari.

ART. 2 NORME APPLICABILI

Il rapporto è regolato, oltre che dal contratto di cui al precedente punto, dalla legge italiana, dalle previsioni che seguono, dalle norme contenute nelle "Regole di partecipazione", da ritenersi parte integrante delle presenti condizioni generali e dal contratto sottoscritto con il partner in loco di Trinity; dal c.d. Codice del Consumo di cui al D. Lgs. 6/9/2005, n. 206, in quanto applicabile; nonché dal c.d. Codice del Turismo di cui al D.Lgs. 23/5/2011, n. 79, specificamente dagli artt. da 32 a 51 novies per come modificato dal D.Lgs. 21/5/2018, n. 62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302.

ART. 3 CONTENUTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è il pacchetto turistico "Programma scolastico all'estero" contenuto nel catalogo Trinity, scelto dal partecipante e accettato da Trinity. Per pacchetto turistico denominato "Programma scolastico all'estero" si intende la "combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ed una consulenza preventiva necessaria per la scelta del Programma, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

1. che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
 2. tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:
- 2.1. acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

- 2.2. offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
- 2.3. pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
- 2.4. acquistati con vendita a distanza (artt. 45-67 Codice del Consumo).

L'anno, il semestre, il quadrimestre e il trimestre si riferiscono unicamente ai periodi scolastici, soggetti a variazioni dovute al sistema scolastico della destinazione.

Taluni documenti o informazioni, anche tenuto conto del tipo di servizio offerto dall'organizzazione, potranno essere forniti al partecipante per iscritto in lingua locale o in inglese, anche in corso di esecuzione del contratto: in ogni caso, nessuna responsabilità potrà essere imputata all'organizzatore per eventuali conseguenze derivanti dalla non corretta comprensione delle indicazioni e/o delle comunicazioni fornite.

A fronte dell'impossibilità per Trinity, in alcuni casi, di fornire talune informazioni di cui agli articoli 34, Allegato I, D.Lgs. n. 79/2011, sia in sede precontrattuale sia al momento della sottoscrizione del contratto, e all'art. 36, Allegato I, D.Lgs. n. 79/2011, al momento della sottoscrizione del contratto da parte del partecipante, derivante dalla necessità di organizzare il viaggio a seconda delle esigenze e caratteristiche personali del partecipante stesso e quindi successivamente alla sottoscrizione del contratto, l'esatta data di inizio, possibile sino al 30 settembre 2021 per le partenze estive e entro il 10 febbraio 2021 per le partenze invernali, e di conclusione del viaggio e gli elementi di cui all'art. 34, lettera a), nn. 1), 2), 3), Allegato I, D.Lgs. n. 79/2011 e all'art. 36, lettere d) e f), Allegato I, D.Lgs. n. 79/2011, in espressa deroga a tali articoli, verranno comunicati per iscritto, anche semplicemente a mezzo di posta elettronica, in un momento successivo alla conclusione del contratto e formeranno parte integrante del contratto stesso.

ART. 4 PREZZI E VARIAZIONE DEI PREZZI

4.1 Il prezzo del pacchetto turistico è fissato nella pagina della relativa destinazione del catalogo e del sito, con tassi di cambio di riferimento alla data del 10/09/2020 e include già gli oneri delle spese amministrative.

Ai sensi dell'art. 39, Allegato I, D.Lgs. n. 79/2011, il prezzo potrà essere aumentato o diminuito fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in seguito a variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante o di altre fonti di energia;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici inclusi nel contratto, quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione (si precisa che l'adeguamento valutario copre unicamente il costo dei servizi acquistati in valuta. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nel catalogo e sul sito con le quote in vigore).

In ogni caso la revisione dei prezzi non potrà essere superiore all'8% del prezzo del pacchetto turistico indicato nell'allegato del catalogo.

In caso di diminuzione del prezzo, Trinity ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche dal rimborso dovuto al viaggiatore, come descritto al punto 9.2, ai sensi dell'art. 39, comma 5, Allegato I, D.Lgs. n. 79/2011.

In caso di richieste di organizzazione di particolari viaggi, non contenuti nel catalogo di riferimento, il preventivo è in ogni caso predisposto sulla base dei prezzi di cui al catalogo, con riferimento ai singoli servizi alla data di pubblicazione. Eventuali adeguamenti, comunque contenuti entro i sopra indicati limiti, saranno comunicati a seguito della formulazione della proposta da parte del partecipante, basata sul preventivo. I prezzi così definiti saranno soggetti ai limiti di variazione sopra indicati. Per le partenze da aeroporti italiani diversi da Roma e Milano è previsto un supplemento.

Il prezzo totale di partecipazione è composto da:

- a. Costo dei servizi: espressi in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita al partecipante;
- b. Spese amministrative.

4.2 L'Organizzatore/Venditore erogherà due prestazioni diverse, in due distinte fasi ma entrambe complementari e funzionali all'interesse del Viaggiatore.

Nella **prima fase**, l'Organizzatore si obbliga a fornire attività di consulenza, assistenza ed orientamento affinché possa essere scelta l'opzione contrattuale che per la sua destinazione e per il suo programma sia più adeguata alle caratteristiche psico-attitudinali del titolare di un programma di studio (c.d. spese amministrative, che ammontano alla quota forfettaria di € 1.200).

Al fine di eseguire la predetta prestazione, il T.O. si obbliga a fornire una consulenza che consisterà nelle seguenti prestazioni:

- a. incontri informativi con il Candidato in ufficio aperti al pubblico, a scuola ed anche individuali;
- b. colloquio conoscitivo con il Candidato e test linguistico;
- c. assistenza al Candidato nella compilazione del dossier, prima della partenza;
- d. consulenza per orientamento al fine di maturare la scelta della destinazione, della scuola o del campus più adatti agli interessi del Candidato;
- e. consulenza per la scelta delle società alle quali il Candidato - dopo la stipula del pacchetto - potrà conferire incarichi o con le quali stipulare contratti (ad esempio: incarichi per il rilascio di passaporti o visti)

Qualora il contratto avrà regolare esecuzione le spese amministrative verranno considerate come acconto sul prezzo complessivo del pacchetto. Qualora il contratto si risolvesse per ipotesi di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., le spese amministrative verranno imputate a titolo di corrispettivo onnicomprensivo per le prestazioni già fornite per la consulenza, assistenza ed orientamento.

Nella **seconda fase** l'Organizzatore/Venditore si obbliga a fornire tutte le prestazioni relative ai servizi turistici tipici così come descritti nell'art. 33 del Codice del Turismo novellato dal D.Lgs. n. 62 del 21 maggio 2018, pubblicato sulla C.U. n. 129 del 6 giugno 2018 e di seguito elencati:

- a. iscrizione alla scuola estera;
- b. vitto e alloggio;
- c. voli di andata e ritorno;
- d. assistenza aeroportuale in Italia e all'arrivo all'estero;
- e. assicurazione medico sanitaria.

Le parti potranno concordare, determinando corrispettivi separati, la prestazione di ulteriori servizi turistici e non turistici extra (spese consolari per ottenere il visto di ingresso nel paese di destinazione; costo dell'estensione del programma che varia a seconda del Partner estero; costo per modifica volo in caso di estensione programma; costo per estensione visto ove previsto in caso di estensione programma; differenza tariffaria e penale in caso di modifica volontaria della prenotazione aerea; costo dell'uniforme e dei testi scolastici se richiesti dalla scuola; supplemento per partenze da aeroporti diversi da Milano e Roma; assicurazione per annullamento prima della partenza; eventuali internazionali fees, spese amministrative scolastiche da versare in loco ove previste; costo per modifica volo in caso di estensione programma; costi per estensione visto ove previsto in caso di estensione programma; differenza tariffaria e penale in caso di modifica volontaria della prenotazione aerea..)

ART. 5 OBBLIGAZIONI DI TRINITY

Le prestazioni a cui si obbliga Trinity sono esclusivamente quelle contenute nel catalogo e sul sito. Si precisa che con la locuzione "un anno scolastico" si intende, approssimativamente, un periodo con una durata variabile, tra i 9, 10 e 11 mesi a seconda del paese. Con un semestre scolastico si intende invece un periodo tra i quattro mesi e i sei mesi, con un quadrimestre scolastico tra i tre mesi e mezzo e quattro mesi, con un trimestre scolastico un periodo tra 10 e 12 settimane. I periodi del programma prescelto possono tuttavia risultare anche più brevi o più lunghi di quanto indicato, a seconda dei Paesi di destinazione e del loro sistema scolastico, in particolare a ridosso delle vacanze natalizie ed estive.

Servizi accessori richiesti dal partecipante: se Trinity non è in grado di fornire un servizio accessorio è tenuta unicamente a rimborsare il prezzo del relativo supplemento ricevuto, a meno che l'impossibilità non sia derivata da cause di forza maggiore ovvero da causa imputabile al partecipante.

ART. 6 OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti, a propria cura, del passaporto individuale o di altro documento valido per il paese di destinazione, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari e documenti aggiuntivi eventualmente richiesti. Essi dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni

fornite loro da Trinity, nonché ai regolamenti tutti sottoscritti (es. Regole di partecipazione) ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti al programma in USA sono soggetti al pagamento, tramite Trinity, della tassa governativa SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System), mail rimborsabile, il cui ammontare è stabilito dal Governo statunitense stesso. Al termine del soggiorno, il partecipante dovrà porre in essere tutta l'attività necessaria per ottenere la certificazione delle lezioni frequentate all'estero valida per il riconoscimento delle stesse nella scuola italiana di destinazione.

I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzazione dovesse subire a causa della loro inadempienza alle suindicate obbligazioni.

ART. 7 MODALITA' DI PAGAMENTO

Al momento dell'iscrizione al programma con il presente contratto, il partecipante versa un acconto nella misura del 25% del prezzo del pacchetto, oltre ad eventuali extra (e, se richiesta, la garanzia facoltativa contro l'annullamento dell'importo pari al 5% della quota del programma da versarsi solo ed esclusivamente unitamente all'acconto).

Il pagamento delle ulteriori rate dovrà avvenire nelle seguenti scadenze:

- **Seconda rata** pari ad un ulteriore 25%: quattro mesi prima della data di partenza presunta
- **Saldo**: due mesi prima della data di partenza presunta

Nel caso in cui l'iscrizione avvenga a meno di quattro mesi dalla partenza presunta, la seconda rata deve essere corrisposta contestualmente alla prima e unitamente alla conferma del contratto. Nel caso in cui l'iscrizione avvenga a meno di due mesi dalla partenza presunta, il saldo totale della pratica è dovuto al momento dell'iscrizione.

Il mancato rispetto delle scadenze sopra citate non consente la consegna dei documenti per la richiesta del visto (se necessario) e costituisce motivo per l'organizzatore, nel caso in cui l'inadempimento persista e decorso il termine di 15 giorni, per procedere alla risoluzione del contratto con relative penali a carico del partecipante.

I documenti di viaggio verranno consegnati solo a coloro che risultano aver saldato. In ogni caso al partecipante moroso verranno addebitati gli interessi al tasso legale.

I pagamenti possono essere effettuati mediante:

- **Bonifico bancario** intestato a Trinity ViaggiStudio Srl, Banca Popolare di Sondrio Ag. 27, IBAN: IT71N056960162600002290X35
- **Assegno bancario non trasferibile** intestato a Trinity ViaggiStudio Srl

ART. 8 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Salva la facoltà di chiedere la risoluzione del presente rapporto per qualsiasi altro inadempimento agli impegni contrattuali assunti ed pregiudicata ogni azione per risarcimento danni, le parti convengono che il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per la violazione, anche parziale ed anche prima della partenza, degli obblighi contenuti nelle clause: art. 6 – obblighi dei partecipanti; art. 7 – modalità di

pagamento; obblighi di cui alle regole per gli studenti (Regole di partecipazione), e in particolare per l'inadempimento degli obblighi dello studente di dichiarare eventuali malattie e/o particolari condizioni di salute, di non consumare alcolici o di non assumere sostanze stupefacenti, di rispettare gli orari indicati dalla famiglia ospitante, di eseguire lavoretti domestici per i quali lo studente è responsabile, di non uscire senza autorizzazione della famiglia ospitante, di rispettare i limiti e le modalità disciplinate dalla famiglia ospitante o da Trinity e suoi partner stranieri riguardo alle comunicazioni con l'Italia (Internet, cellulare o telefono).

ART. 9 RECESSO

9.1. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto senza alcuna penalità e/o spesa di recesso nelle seguenti ipotesi:

- aumenti del prezzo del pacchetto indicato in misura eccedente l'8%;
- in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto verso la destinazione ai sensi dell'art. 41, comma 4, Allegato I, D.Lgs. n. 79/2011;
- nel caso in cui l'organizzatore non possa soddisfare le richieste specifiche formulate dal Partecipante e già accettate dall'organizzatore;
- modifiche significative di una o più caratteristiche principali dei servizi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), Allegato I, D.Lgs. n. 79/2011, proposte per iscritto, anche semplicemente a mezzo e-mail, da Trinity dopo la conclusione del contratto ma prima della partenza e non accettate dal Partecipante.

In questo ultimo caso il Partecipante che è stato avvisato delle modifiche, deve comunicare a Trinity per iscritto, a mezzo PEC e/o raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax, la propria scelta di accettare o di recedere entro 2 giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto l'avviso scritto di modifica o di aumento; in mancanza di ricezione da parte di Trinity della comunicazione nel termine previsto, le modifiche essenziali si intenderanno accettate dal partecipante a tutti gli effetti.

In caso di cancellazione del programma, Trinity può offrire al partecipante un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. In questo caso, il Partecipante cui sia stato offerto un pacchetto sostitutivo deve comunicare a Trinity per iscritto, a mezzo PEC e/o raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax, la propria scelta di accettare o di recedere entro 2 giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la proposta alternativa; in mancanza di ricezione da parte di Trinity della comunicazione di accettazione del pacchetto sostitutivo nel termine previsto, la proposta si intenderà rifiutata a tutti gli effetti.

Al partecipante che recede, Trinity rimborserà entro quattordici giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di recesso la somma di denaro già ricevuta.

Non costituiscono modificazioni significative di una caratteristica principale dei servizi di cui al contratto i

mutamenti delle date di partenza e/o di rientro, della località di soggiorno e/o della famiglia ospitante. I partecipanti sono pertanto invitati a non assumere impegni improrogabili per i giorni immediatamente precedenti o successivi le date di partenza e di rientro.

9.2. Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto 9.1. il recesso deve avvenire a mezzo lettera raccomandata r.r. ricevuta da Trinity al più tardi entro 7 giorni precedenti la partenza o PEC, indicando le proprie generalità. Così facendo il Partecipante che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto 9.1., sarà tenuto a corrispondere a Trinity, a titolo di penale e/o spese per il recesso, indipendentemente dal pagamento effettivo degli acconti e del successivo saldo di cui al precedente art. 7, la somma nella misura di seguito indicata, oltre alla spese amministrative quantificate come specificato nel punto 4.1 lettera b):

- 15% dell'intera quota del programma se la domanda di recesso viene inviata tra 180 e 121 giorni prima della partenza;
- 25% dell'intera quota del programma se la domanda di recesso viene inviata tra 120 e 91 giorni prima della partenza;
- 40% dell'intera quota del programma se la domanda di recesso viene inviata tra 90 e 61 giorni prima della partenza;
- 50% dell'intera quota del programma se la domanda di recesso viene inviata tra 60 e 31 giorni prima della partenza;
- 75% dell'intera quota del programma se la domanda di recesso viene inviata tra 30 e 7 giorni prima della partenza.

Oltre tale termine non vi è diritto a rimborsi di sorta.

Le spese amministrative sono comprensive di tutte le attività di accettazione, gestione e finalizzazione della pratica e non sono mai rimborsabili (quota forfettaria €1.200).

L'eventuale non imputabilità al partecipante della impossibilità di usufruire del soggiorno all'estero non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le ipotesi di cui al precedente punto 9.1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all'annullamento del contratto, con l'acquisto di apposita garanzia contro le spese di annullamento.

ART. 10 RECESSO PER MOTIVI DI SALUTE E/O SCOLASTICI E/O DEBITO SCOLASTICO

Il partecipante ha la possibilità di assicurare il rischio relativo alle spese di annullamento per motivi di salute e/o scolastici (debito o bocciatura) con apposita polizza assicurativa, nei limiti e alle condizioni in essa specificate. Solamente in caso di stipula di idonea polizza, pertanto, il partecipante avrà diritto al rimborso di quanto versato nei limiti ivi previsti in caso di recesso per motivi di salute e/o scolastici: in mancanza, si applicheranno le penali di cui all'art. 9.2.

ART. 11 RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA' IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA' DELLA CONTESTAZIONE

Non costituiscono modificazioni delle condizioni contrattuali e/o inesatta esecuzione del contratto i mutamenti delle date di rientro, della località di soggiorno e/o della famiglia ospitante.

L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi previsti dal contratto, indipendentemente dal fatto che tali servizi devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.

Il partecipante, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio previsto dal contratto.

Se uno dei servizi non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia eventualmente subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.

Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal partecipante con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può avviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarsi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l'organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal partecipante, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il partecipante può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere, se del caso, una riduzione del prezzo, salvo l'eventuale risarcimento del danno.

L'Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del partecipante, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del partecipante, oppure rimborsare quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.

Il partecipante può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non

risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

ART. 12 CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO

Ai sensi dell'art. 41, comma 7, Allegato I, D.Lgs. n. 79/2011, in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il Partecipante ha diritto di recedere dal contratto entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte speciali rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso. Il diritto di recesso si esercita con l'invio entro cinque giorni di una comunicazione alla sede Trinity mediante il modulo di cui all'allegato I, parte B, D.Lgs. n. 206/2005, oppure mediante qualsiasi altra dichiarazione esplicita della decisione di recedere dal contratto. L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di recesso incombe sul partecipante.

Trinity si impegna a rimborsare le somme ricevute entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione, tranne quelle relative a prestazioni eventualmente già eseguite.

ART. 13 IMPOSSIBILITA' DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In deroga all'art. 38, Allegato 1, D.Lgs. n. 79/2011, il partecipante non può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto concluso con Trinity vista la natura del programma di scambio culturale e la rilevanza delle caratteristiche soggettive del partecipante.

ART. 14 VARIAZIONI / ANNULLAMENTO / FORZA MAGGIORE / RECESSO DI TRINITY

Trinity si riserva il diritto di modificare le condizioni del contratto e/o del programma per esigenze tecniche ed organizzative e/o di annullare il viaggio in qualsiasi momento prima della partenza per caso fortuito, forza maggiore, senza altro obbligo che il rimborso delle quote versate, ad esclusione delle spese amministrative.

L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al partecipante il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

- l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima

dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

- l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.

ART. 15 RESPONSABILITA' - ESONERO DI RESPONSABILITA'

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore per la mancata o inesatta esecuzione del contratto, sia che le stesse siano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al partecipante (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da caso fortuito o da forza maggiore, ovvero da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o evitare.

ART. 16 RISARCIMENTO DEL DANNO E PRESCRIZIONE

I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46, Allegato I, D.Lgs. n. 79/2011, e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in essi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alle persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

ART. 17 OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al partecipante in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, Allegato I, D.Lgs. n. 79/2011, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi alternativi.

2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal partecipante o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

ART. 18 RIMBORSI

Nessun rimborso e/o risarcimento spetterà a chi non potrà effettuare il viaggio per mancanza ed inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio.

Nessun rimborso e/o risarcimento è previsto per lo studente che verrà rimpatriato a seguito di violazione anche di una sola delle regole contenute nelle "Regole di partecipazione", nonché di violazione della legge del paese ospitante e/o del regolamento interno della scuola frequentata.

Nessun rimborso e/o risarcimento è altresì previsto per gli studenti che a causa di comportamento irrispettoso nei confronti della famiglia, insegnanti o compagni, vengano allontanati dalla scuola e/o dalla famiglia o rimpatriati. Lo stesso vale per lo studente che sia stato sorpreso a rubare; egli subirà un processo secondo le leggi del Paese ospitante e subito verrà rimpatriato a proprie spese. Gli eventuali costi extra saranno a carico del partecipante. Nessun rimborso e/o risarcimento è dovuto nel caso di rimpatrio per motivi di salute (compresi i sintomi di eventuali disordini alimentari e/o stati depressivi) constatati, ad insindacabile giudizio, da medici o strutture sanitarie del paese ospitante, anche incaricate da Trinity e/o dai suoi partner.

Nessun rimborso e/o risarcimento è infine dovuto in caso di rientro anticipato a causa di mancanza dei requisiti minimi di conoscenza della lingua straniera richiesti dalle strutture educative del Paese ospitante.

In caso di volontaria interruzione anticipata del programma da parte del consumatore, Trinity non riconoscerà alcun rimborso e/o risarcimento.

ART. 19 DIRITTO DI SURROGAZIONE

L'organizzatore o l'intermediario che hanno risarcito il partecipante sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili. Il partecipante fornisce all'organizzatore o all'intermediario tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

ART. 20 ASSICURAZIONI

Trinity ha stipulato la seguente polizza assicurativa e responsabilità civile con la compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., numero polizza 110584989, rispondente ai requisiti di cui all'art. 47 dell'Allegato I, D.Lgs. n. 79/2011.

A maggior tutela del turista, Trinity ha inoltre stipulato con la compagnia UnipolSai Assicurazione S.p.A. una polizza con la quale il massimale viene elevato a € 33.500.000,00

Trinity assicura tutti i partecipanti al programma High School, per loro maggiore comodità, includendo una polizza assicurativa di base nella quota del programma. Assicurazione e numero di polizza verranno comunicati prima della partenza. Ogni partecipante è tuttavia libero di sottoscrivere una polizza assicurativa con compagnia di propria scelta, che deve in ogni caso rispondere ai requisiti minimi richiesti per il viaggio in riferimento alla specifica destinazione prescelta.

ART. 21 GARANZIE PER I VIAGGIATORI - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI

Il presente contratto di soggiorno studio organizzato è assistito da idonee garanzie prestate dall'Organizzatore che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento

dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del partecipante.

Trinity ViaggiStudio S.r.l., membro di ASTOI, si avvale del Fondo Astoi per la Tutela dei Viaggiatori. Sede Astoi: Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016.

Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell'istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del "Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori", all'indirizzo www.fondoaastoi.it.

ART. 22 DATI PERSONALI

I dati personali contenuti nell'iscrizione ed anche quelli c.d. sensibili successivamente acquisiti verranno utilizzati esclusivamente dalla struttura internazionale Trinity secondo quanto consentito dal GDPR 679/2016 ed in funzione della attività, della struttura e del servizio da rendere al cliente. I dati verranno successivamente custoditi con cura e riservatezza e permetteranno, in futuro, di aggiornare il partecipante circa i programmi Trinity.

ART. 23 FORO COMPETENTE

Il foro previsto da D.Lgs. 206/2005 è quello inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

ART. 24 CONTROVERSIE

La procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie di cui al D.Lgs. 4/3/2010, n. 28 costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale per qualsiasi controversia dovesse insorgere relativa al presente contratto.

ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) Disposizioni normative

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio o di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

B) Condizioni di contratto

A tali contratti sono applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto sopra riportate: art. 6, art. 8, art. 9, art. 14, art. 19. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.)